

SANZIONI (art.24.3 del Regolamento)

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del Regolamento del verde pubblico e privato è soggetta alle sanzioni amministrative nella tabella sotto riportata, definite in forma progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile.

L'elenco delle sanzioni, secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n 689 e le disposizioni dell'art 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, costituisce parte integrante del Regolamento, e, per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme del Codice Civile e le normative Nazionali, Regionali e Locali specifiche per materia e settore.

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	RIFERIMENTO art. del Regolamento	SANZIONE (€)		RISARCIMENTO INDENNIZZO eventuale valore VO o bene danneggiato
		MINIMO	MASSIMO	
causare danni al patrimonio verde e alle strutture accessorie. Raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante e i funghi, fatte salve le deroghe previste. Scavare nel terreno e asportare la terra	2.2 5	25	150	SI
ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico	5	25	150	NO
eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, calpestare le aiuole fiorite	5	25	150	SI
provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione	5	25	300	SI
permettere ad animali in proprio affidamento, condotti a guinzaglio, di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide	5	25	50	NO
depositare rifiuti, compreso abbandonare/gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, scontrini e fazzoletti di carta etc..	5	25	150	NO

deposito o sversamento nei pressi degli apparati radicali delle alberature sali, acidi, basi, idrocarburi, solventi, oli, sostanze fitotossiche o comunque inquinanti;	6.3	25	300	NO
accendere fuochi;	6.3	150	300	SI
accumuli superficiali di materiale putrescibile, impermeabilizzante o potenzialmente dannoso; coprire il suolo con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici;	6.3	25	100	NO
affiggere cartelli, manifesti con chiodi, filo di ferro o materiale inestensibile direttamente sulle piante, nonché installare fissaggi, legamenti, collari o tiranti in materiale metallico in grado di procurare ferite, alterazioni dell'assetto o danni alla corteccia;	6.3	25	100	NO
asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi od eseguire scavi; l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario o miscugli specifici per aree a verde;	2.2 6.3	25	150	NO
esecuzione di scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno	6.3	50	250	SI
lavori di cantiere - costipamento e la vibratura nelle zone di rispetto degli alberi, compreso , versare, spargere o iniettare nel terreno qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi.. Produrre la combustione di sostanze di qualsiasi natura. Utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale, salvo specifica autorizzazione. Impermeabilizzare il terreno con materiali di qualsiasi natura	7.2	100	300	NO
superamento dei tempi di apertura degli scavi (oltre una settimana) nell'area di pertinenza di piante, senza riempimento provvisorio o mantenimento sufficiente umidità	7.3	25	150	NO
inosservanza del decoro o manutenzione. Ostruzione della visibilità della segnaletica stradale e/o proiezione delle chiome di accertata interferenza e rischio per circolazione pedonale e veicolare.	13	25	500	NO

potatura impropria - capitozzatura (<i>salvo casi particolari</i>) e taglio di rami con effetti accertati di compromissione dell'equilibrio biologico della pianta	14.3	25	100	NO
potatura impropria - massiva riduzione della chioma (maggiore del 60%). Cimatura dell'asse principale, nelle piante del genere <i>Cedrus spp.</i> , <i>Cupressus spp.</i> , <i>Pinus spp.</i> e di altre conifere ornamentali.	14.3	25	100	NO
potatura impropria nel periodo vegetativo	14.3	25	100	NO
utilizzo di prodotti fitosanitari in violazione delle disposizioni regolamentari (<i>fatte salve ulteriori sanzioni e amministrative e penali previste dalle vigenti leggi in materia e specifiche del settore</i>)	16.3 16.4	250	500	NO
Alberi monumentali - omissione delle procedure per l'autorizzazione ad intervento (<i>Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica integralmente, in aggiunta, la specifica normativa; in particolare le sanzioni previste dall'art. 7 comma 4 della Legge 10/2013 - somma da € 5.000 a € 100.000.</i>)	17.4 17.5	300	500	SI
mancato o parziale reimpianto compensativo	2.2 19.4	200	400	SI
abbattimento, espianto e potatura di riduzione della chioma oltre il 60% di piante non autorizzato o assentito secondo le procedure di cui all'allegato 4 del presente regolamento (<i>nei casi di interventi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico si applica integralmente, in aggiunta, la specifica normativa, in particolare le sanzioni previste nella Parte IV del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.</i>)	20.1 20.3	300	500	SI